SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 259**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 95

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1988.

Approvazione del secondo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre.

88A3996

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 ottobre 1988, n. 464.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 4:

al comma 1, le parole da: «che sarà formulato» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «formulato dalle regioni secondo le modalità previste dal citato articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei tre esercizi successivi anche qualora la loro destinazione risulti cambiata ai sensi del precedente articolo 2».

All'articolo 5, al comma 1, le parole: «prevista dall'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412» *sono sostituite dalle seguenti:* «prevista dalle vigenti disposizioni».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 209 del 6 settembre 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 28 novembre 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1306):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) il 6 settembre 1988.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 24 settembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 settembre 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 settembre 1988.

Esaminato dalla 7ª commissione il 12 ottobre 1988.

Esaminato in aula e approvato il 12 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3251):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 13 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, V, VI, VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 ottobre 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 ottobre 1988.

Esaminato dalla VII commissione il 20 ottobre 1988.

Esaminato in aula e approvato il 27 ottobre 1988.

88G0524

DECRETO-LEGGE 4 novembre 1988, n. 465.

Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure che consentano l'immediata realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, connesse anche alle imminenti manifestazioni sportive di rilevanza mondiale che si svolgeranno in Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, dei trasporti, del commercio con l'estero, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e di lire 196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi come limite di impegno annuo a decorrere dall'anno 1989. Delle predette somme almeno il 40 per cento e riservato ai territori del Mezzogiorno.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative di cui al comma 1, le priorità, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione, con particolare riguardo:

a) per le priorità, all'adeguamento delle strutture e dei servizi turistici per i campionati mondiali di calcio del 1990, alla creazione di parchi e spazi verdi, alla ristrutturazione di aree ad alta vocazione turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e dei servizi, all'adeguamento agli standard europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza, allo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile;

b) per i parametri di valutazione, alla redditività, all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione tecnologica, al rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area;

c) per i criteri di ripartizione, alla suddivisione dello stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30 per cento per iniziative a carattere nazionale.

3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2. I progetti a carattere regionale devono essere corredati da un attestato delle regioni competenti da cui risulti la conformità dei medesimi alle finalità dei programi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere nazionale tale conformità è verificata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:

a) l'area, la durata e le modalità degli interventi, corredate dal progetto di massima o esecutivo;

b) il costo totale, inclusi i costi per la progettazione, da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA;

c) il concessionario per la realizzazione, che dovrà assicurare anche la gestione;

d) tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente per l'immediata realizzazione;

e) il piano finanziario che deve essere articolato, per quanto riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di composizione e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle risorse proprie del concessionario da impegnare nel progetto, dei rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui al comma 5;

f) il numero degli occupati, con i relativi costi nella fase di realizzazione e nella fase di gestione;

g) le attività di formazione e riqualificazione del personale;

h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate;

i) il rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche;

l) la compatibilità con gli strumenti urbanistici.

5. L'intervento pubblico, sui progetti approvati con le modalità di cui all'articolo 2 consta di:

a) un contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, fino a un massimo del 35 per cento del costo dell'investimento;

b) un contributo in conto interessi, a valere sul limite di impegno di cui al comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, erogati da istituti di credito o sezioni di credito speciali, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di importo non superiore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata è fissata in dieci anni; tale contributo verrà corrisposto in rate semestrali direttamente all'istituto mutuante.

Art. 2.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sulla base delle priorità, parametri e criteri di cui all'articolo 1 e delle valutazioni della commissione tecnica di cui al comma 2, con proprio decreto approva i progetti di cui all'articolo 1, determina le somme spettanti a ciascuna regione per il finanziamento dei progetti approvati, nonché quelle destinate ai progetti approvati a carattere nazionale, fissandone le modalità ed i tempi di

erogazione, ed assegna senza finalizzazione alle province autonome di Trento e Bolzano le somme percentualmente loro spettanti.

2. I progetti sono valutati da una apposita commissione tecnica istituita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da quattro esperti nel settore della programmazione e dello sviluppo turistico e da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con funzioni di segretario. Tale commissione è integrata di volta in volta dall'assessore regionale competente per territorio o da un suo delegato, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto col Ministro del tesoro, è determinato il compenso spettante agli esperti e al segretario.

3. Le regioni interessate, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1, stipulano gli atti di concessione, conformemente ai progetti approvati. Il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi per il finanziamento di progetti per i quali, decorso il predetto termine, non è intervenuta la stipula della concessione, utilizzando le somme recuperate a favore di altri aventi diritto. La revoca è disposta altresì nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine fissato dalle convenzioni.

4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono approvati gli atti di concessione per i progetti a carattere nazionale.

5. Le opere occorrenti per l'attuazione dei progetti, limitatamente a quelle finalizzate ai campionati mondiali del 1990, sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, sino alla data di scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *b)*, rimangono nella proprietà pubblica, ove si tratti di opere integralmente nuove che potranno essere dal concessionario costituite in ipoteca ai fini della concessione del finanziamento stesso; sono sottoposti a vincolo di destinazione e d'uso, con obbligo di preventiva autorizzazione da parte del concedente a trasferire o alienare, ove derivino da interventi su beni ed opere già esistenti. Tale preventiva autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla predetta data il concessionario è tenuto a riscattare la proprietà del bene o ad estinguere i vincoli, versando un corrispettivo già definito nell'atto di concessione e comunque non inferiore all'ammontare del 20 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto. L'atto di concessione dovrà prevedere idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituzioni o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, debitamente autenticata e, ove richiesto dalla legge, registrata, per un importo almeno pari a quello definito per il riscatto della proprietà o per l'estinzione dei vincoli di cui sopra.

7. Nel caso di esecuzione forzata sui beni costituiti in ipoteca ai sensi del comma 6 l'aggiudicatario subentra nella concessione.

8. I corrispettivi di cui al comma 6 sono riversati su un apposito conto corrente infruttifero che sarà istituito presso la Tesoreria dello Stato con decreto del Ministro del tesoro, per utilizzazioni conformi agli obiettivi indicati nell'articolo 1.

Art. 3.

1. Sui prestiti contratti all'estero, fino ad un controvalore di lire 1.500 miliardi, dagli istituti di credito di cui al comma 2, ai fini della concessione di finanziamenti per investimenti nel settore turistico di durata ultraquinquennale, può essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio. La garanzia si applica alle variazioni eccedenti il 7 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra le data di conversione delle valute mutuate e quella del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo modalità di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro.

2. I prestiti di cui al comma 1 e le relative condizioni e modalità, sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, il quale individua altresì, con lo stesso decreto, gli istituti all'uopo autorizzati.

3. L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avviene tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvede alla conversione in lire, su richiesta degli istituti interessati da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

4. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e gli istituti di credito abilitati faranno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio.

5. Il controvalore in lire dei prestiti contratti è ripartito su base regionale dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. La concessione dei finanziamenti agli operatori che propongono istanza di finanziamento è effettuata secondo modalità e criteri stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro del turismo e dello spettacolo e gli istituti di credito abilitati. La concessione dei finanziamenti è comunque subordinata alla verifica, da parte delle regioni, della conformità delle istanze alle normative ed ai programmi turistici regionali.

6. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, limitatamente a lire 20 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 30 miliardi per l'anno 1990.

Art. 4.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, definisce, con proprio decreto, un piano unitario ed organico di interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione dei servizi tecnologici, specificamente connessi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1988 ai comuni, entro il limite di lire 35 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di cui al comma 1. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo esercita l'alta vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 ed al comma 1 e nomina le commissioni per la loro collaudazione, anche in corso d'opera.

4. Per il migliore espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Governo ai fini del raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale nel settore turistico, in connessione allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, sul complessivo importo di cui all'articolo 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, lire 80 miliardi sono destinati al finanziamento di progetti presentati al Ministero del bilancio e della programmazione economica in base alle vigenti norme sul FIO e ritenuti dal CIPE idonei, volti alla realizzazione di interventi miranti a coordinare e interconnettere al livello nazionale le iniziative territoriali di informatizzazione e di sviluppo nel settore del turismo.

Art. 5.

1. La legge 15 maggio 1986, n. 192, relativa alle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati, è prorogata fino al 31 dicembre 1991. I buoni di pedaggio autostradale in regime di gratuità sono sostituiti da una tessera magnetica per pedaggi autostradali.

2. Le agevolazioni sono estese ai turisti stranieri ed agli italiani residenti all'estero che raggiungono l'Italia per via aerea e noleggiano, esclusivamente presso gli scali aerei intercontinentali siti in territorio italiano, una autovettura con targa italiana.

3. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 e della legge 15 maggio 1986, n. 192, riguardanti l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni benzina, buoni gasolio e tessere magnetiche per pedaggi autostradali, nonché le loro rispettive caratteristiche, adeguandone i valori.

4. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a istituire e regolamentare con proprio decreto, sentiti i Ministri dell'interno e dei trasporti, un centro operativo cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati sulla circolazione dei veicoli a motore su strade e autostrade;

b) elaborazione dei dati, con particolare riguardo alla regolarità del traffico;

c) trasmissione delle notizie ritenute utili alla fluidità del traffico attraverso le varie fonti di informazione;

d) elaborazione e realizzazione di messaggi sulla sicurezza stradale.

5. I Ministri interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade, le società concessionarie di autostrade, la RAI e gli altri enti in grado di fornire informazioni sono tenuti a prestare la propria collaborazione.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 4, commi 1 e 2, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1988, lire 150 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utitilizzando l'accantonamento «Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri predisposti dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Ristrutturazione, informatizzazione ed ammodernamento di strutture turistiche, ricettive e alberghiere, anche in riferimento al turismo giovanile». All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1988 ed in lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma del processo amministrativo».

2. All'onere di 1 miliardo, derivante dalla applicazione dell'articolo 5, comma 4, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*
AMATO, *Ministro del tesoro*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*
SANTUZ, *Ministro dei trasporti*
RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*
BONO PARRINO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*
MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0536

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 1988.

Criteri di ripartizione e utilizzazione della compensazione finanziaria operata dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine per gli anni 1986 e 1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1979, n. 42 — che sostituisce l'art. 31 della convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 9 marzo 1976 — con il quale è stato stabilito che il citato accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti;

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 1986 e 1987.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune si assumono i dati relativi rispettivamente agli anni 1986 e 1987.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «comuni di confine».

Art. 4.

La ripartizione relativa agli anni 1986 e 1987 è operata distintamente sulla base delle rispettive «quote pro-capite», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 1986 e 1987 per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti nel corso del corrispondente anno nei «comuni di confine» ed i quali abbiano svolto, durante il medesimo periodo, attività dipendente in uno dei tre cantoni in questione.

Art. 5.

Le somme da ripartire nei singoli anni 1986 e 1987 sono attribuite:

per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la «quota pro-capite», di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri — i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività dipendente in uno dei tre cantoni suddetti — risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunità medesime;

b) ai «comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane;

per i comuni facenti parte della regione Lombardia:

c) ai «comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente, al 31 dicembre 1986 e al 31 dicembre 1987. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro-capite» ed il numero dei frontalieri — lavoratori dipendenti in uno dei tre cantoni — residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;

d) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;

e) alla regione Lombardia, qualora il «comune di confine», con numero di frontalieri inferiore alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stato stabilito nella precedente lettera *d)* in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale e dei servizi sociali rivolti ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1988
Registro n. 45 Finanze, foglio n. 386

88A4385

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 ottobre 1988.

Riconoscimento in provincia di Pesaro del carattere sostitutivo delle attività industriali della S.p.a. Adria Food Service, in Mondolfo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464:

Vista la domanda della S.p.a. Adria Food Service, con sede in Mondolfo (Pesaro), per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della Tecsol di Mondolfo (Pesaro);

Considerato che la società predetta è stata costituita dalla GEPI per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Pesaro;

Decreta:

È riconosciuto in provincia di Pesaro il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Adria Food Service, con sede in Mondolfo (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1988

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

88A4367

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Lunedì 24 ottobre 1988 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Oscar Padilla Vidaurre, ambasciatore della Repubblica del Guatemala, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 24 ottobre 1988 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Bruno Garisto Mead, ambasciatore della Repubblica del Panama, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 24 ottobre 1988 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Gilbert Pérol, ambasciatore della Repubblica francese, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 24 ottobre 1988 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Denis Magira Bigirimana, ambasciatore della Repubblica del Ruanda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 24 ottobre 1988 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mohamed El Hanchi Ould Mohamed Saleh, ambasciatore della Repubblica islamica di Mauritania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

88A4373

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad acquistare il fondo librario denominato «Miscellanea Pellegrini».

Il prefetto di Pisa con decreto n. 2478 del 22 agosto 1988 ha autorizzato la Scuola normale superiore di Pisa ad acquistare dal prof. Giuliano Pellegrini il fondo librario denominato «Miscellanea Pellegrini» al prezzo di L. 6.000.000.

88A4388

MINISTERO DEL TESORO

N. 211

Corso dei cambi del 28 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1326,350	1326,350	1326,34	1326,350	1326,350	1326,40	1326,450	1326,350	1326,350	1326,35
Marco germanico	744 —	744 —	744,30	744 —	744 —	744,07	744,150	744 —	744 —	744 —
Franco francese	217,970	217,970	218,15	217,970	217,970	217,98	218 —	217,970	217,970	217,97
Fiorino olandese	659,700	659,700	660 —	659,700	659,700	659,70	659,700	659,700	659,700	659,70
Franco belga	35,483	35,483	35,53	35,483	35,483	35,47	35,476	35,483	35,483	35,48
Lira sterlina	2341,500	2341,500	2342,50	2341,500	2341,500	2341,11	2340,730	2341,500	2341,500	2341,50
Lira irlandese	1993,100	1993,100	1990 —	1993,100	1993,100	1991,42	1993,100	1993,100	1993,100	—
Corona danese	192,980	192,980	193,20	192,980	192,980	193,09	193,980	192,980	192,980	192,98
Dracma	9,091	9,091	9,04	9,091	—	—	10 —	9,091	9,091	—
E.C.U.	1541,700	1541,700	1542,25	1541,700	1541,700	1541,30	1540,900	1541,700	1541,700	1541,70
Dollaro canadese	1100 —	1100 —	1102 —	1100 —	1100 —	1100,37	1100,750	1100 —	1100 —	1100 —
Yen giapponese	10,525	10,525	10,5175	10,525	10,525	10,52	10,525	10,525	10,525	10,52
Franco svizzero	882,210	882,210	883 —	882,210	882,210	881,60	881 —	882,210	882,210	882,20
Scellino austriaco	105,729	105,729	105,95	105,729	105,729	105,73	105,740	105,729	105,729	105,72
Corona norvegese	199,210	199,210	200 —	199,210	199,210	199,55	199,900	199,210	199,210	199,20
Corona svedese	214,500	214,500	214,25	214,500	214,500	214,05	214,600	214,500	214,500	214,50
FIM	313,700	313,700	314 —	313,700	313,700	313,85	314 —	313,700	313,700	—
Escudo portoghese	8,968	8,968	8,96	8,968	8,968	8,97	8,975	8,968	8,968	8,96
Peseta spagnola	11,256	11,256	11,25	11,256	11,256	11,25	11,260	11,256	11,256	11,25
Dollaro australiano	1090 —	1090 —	1088 —	1090 —	1090 —	1090 —	1090 —	1090 —	1090 —	1090 —

Media dei titoli del 28 ottobre 1988

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,300
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,450
» » » 22- 6-1987/91	86,350
» » » 18- 3-1987/94	73,400
» » » 21- 4-1987/94	72,575
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,350
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,025
» » » Ind. 15- 7-1985/90	98,925
» » » » 16- 8-1985/90	99,175
» » » » 18- 9-1985/90	99,125
» » » » 18-10-1985/90	99,250
» » » » 1-11-1983/90	101,475
» » » » 18-11-1985/90	99,125
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,525
» » » » 1- 1-1984/91	101,250
» » » » 17- 1-1986/91	99,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,175
» » » » 18- 2-1986/91	99 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,200
» » » » 18- 3-1986/91	99,100
» » » » 1- 4-1984/91	100,250
» » » » 1- 5-1984/91	100,200
» » » » 1- 6-1984/91	100,175
» » » » 1- 7-1984/91	99,750
» » » » 1- 8-1984/91	99,700
» » » » 1- 9-1984/91	99,700
» » » » 1-10-1984/91	99,800
» » » » 1-11-1984/91	99,900
» » » » 1-12-1984/91	99,275
» » » » 1- 1-1985/92	100,050
» » » » 1- 2-1985/92	98,800
» » » » 18- 4-1986/92	98,050
» » » » 19- 5-1986/92	96,675
» » » » 20- 7-1987/92	97,375
» » » » 19- 8-1987/92	98,025
» » » » 1-11-1987/92	97,825
» » » » 1-12-1987/92	98 —
» » » » 18- 6-1986/93	95,850
» » » » 17- 7-1986/93	95,575
» » » » 19- 8-1986/93	95,675
» » » » 18- 9-1986/93	96,275
» » » » 20-10-1986/93	96,875
» » » » 19-12-1986/93	96,400
» » » » 18-11-1987/93	96,775
» » » » 1- 1-1988/93	97,125
» » » » 1- 2-1988/93	97,075
» » » » 1- 3-1988/93	97,100
» » » » 1- 4-1988/93	97,500
» » » » 1-10-1987/94	97,725
» » » » 1- 2-1985/95	97,975
» » » » 1- 3-1985/95	93,925
» » » » 1- 4-1985/95	93,725
» » » » 1- 5-1985/95	93,550
» » » » 1- 6-1985/95	93,700
» » » » 1- 7-1985/95	95,025
» » » » 1- 8-1985/95	95,200
» » » » 1- 9-1985/95	95,200
» » » » 1-10-1985/95	95,800
» » » » 1-11-1985/95	95,850
» » » » 1-12-1985/95	95,875
» » » » 1- 1-1986/96	95,875
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,800
» » » » 1- 2-1986/96	95,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,800
» » » » 1- 4-1986/96	94,450
» » » » 1- 5-1986/96	94,400
» » » » 1- 6-1986/96	94,150
» » » » 1- 7-1986/96	94,675
» » » » 1- 8-1986/96	94,575
» » » » 1- 9-1986/96	94,800
» » » » 1-10-1986/96	94,900
» » » » 1-11-1986/96	95,600
» » » » 1-12-1986/96	95.975
» » » » 1- 1-1987/97	95,925
» » » » 1- 2-1987/97	95,575
» » » » 18- 2-1987/97	95,550
» » » » 1- 3-1987/97	95,450
» » » » 1- 4-1987/97	94,375
» » » » 1- 5-1987/97	94,500
» » » » 1- 6-1987/97	95,150
» » » » 1- 7-1987/97	95,050
» » » » 1- 8-1987/97	95,150
» » » » 1- 9-1987/97	97,500
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-11-1988	100 —
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,250
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,725
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,950
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,825
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,375
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,375
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,575
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,025
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,550
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,500
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,550
» » » 12,50% 1- 3-1990	103 —
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,350
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,450
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,400
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,050
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,475
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,575
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,200
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,025
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,700
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,775
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,450
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,525
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,900
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,975
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,750
» » » 9,25% 1-10-1990	96,600
» » » 11,50% 1-10-1990	99,400
» » » 9,25% 1-11-1990	96,675
» » » 9,25% 1-12-1990	96,525
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,075
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,375
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,550
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,550
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,100
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,825
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,350
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,550
» » » 9,15% 1- 6-1992	94 —
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,950
» » » » 1983/90 11,50%	106,450
» » » » 1984/91 11,25%	107,200
» » » » 1987/91 8,75%	94,325
» » » » 1984/92 10,50%	107,100
» » » » 1985/93 9,60%	104,075
» » » » 1985/93 9,75%	104,950
» » » » 1985/93 9,00%	102,300
» » » » 1985/93 8,75%	101,825
» » » » 1986/94 8,75%	101,725
» » » » 1986/94 6,90%	95,875
» » » » 1987/94 7,75%	99,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M28108

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per le calamità o avversità atmosferiche verificatisi nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 14 ottobre 1988, n. 1346

REGIONE LOMBARDIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali e alle opere di bonifica

Brescia:

grandinata del 12 luglio 1988 nel territorio dei comuni di Capriano del Colle, Azzano Mella, Mairano, Lograto, Berlingo, Castrezzato, Trenzano, Maclodio, Torbole Casaglia, Poncarale e Rovato.

Milano:

grandinata con tromba d'aria del 1° luglio 1988 nel territorio dei comuni di Milano, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Cusago, Assago, Opera, S. Donato Milanese, S. Giuliano Milanese, Mediglia, Peschiera Borromeo, Pantigliate, Settimo Milanese, Paullo, Liscate, Settala, Comazzo, Merlino, S. Rocco al Porto, Guardamiglio, S. Stefano Lodigiano, Graffignana, Abbiategrasso, Albairate, Cisliano, Gaggiano e Vermezzo, Corno Giovine, Caselle Landi, S. Angelo Lodigiano;

grandinata con tromba d'aria del 29 agosto 1988 nel territorio dei comuni di: Zibido San Giacomo, Vernate, Lacchiarella, Livraga, Orio Litta, Senna Lodigiana, Somaglia, Fombio, San Fiorano, Maleo, Corno Vecchio, Meleti, Corno Giovine, Castelnuovo Bocca d'Adda, Lodi Vecchio, Guardamiglio, Santo Stefano Lodigiano, San Rocco al Porto e Caselle Landi.

Pavia:

nubifragio con grandine del 26 e 27 maggio 1988 nel territorio del comune di Varzi;

nubifragio con grandine del 14 giugno 1988 nel territorio del comune di Montalto Pavese;

nubifragio con grandine del 1° luglio 1988 nel territorio dei comuni di: Monticelli Pavese, Chignolo Po, Pieve Porto Morone, Inverno e Monteleone, Vistarino, Copiano e Villanterio;

nubifragio con grandine e tromba d'aria del 29 agosto 1988 nel territorio dei comuni di: Pavia, Travacò Siccomario, Linarolo, Albuzzano, Valle Salimbene, Cura, Carpignano, Belgioioso, Filighera, Torre de' Negri, Corteolona, San Martino Siccomario, Cava Manara, Carbonara al Ticino, Zerbolò, Torre d'Isola, Genzone, Copiano, Santa Cristina e Bissone, Pieve Porto Morone, Zerbo, San Zenone al Po, Spessa, Miradolo Terme, Chignolo Po, Borgo San Siro, Bressana Bottarone, Verrua Po, Rea, Mezzanino, Albaredo Arnaboldi, San Cipriano Po, Arena Po, Broni, Stradella, Portalbera e Costa de' Nobili.

Decreto ministeriale 14 ottobre 1988, n. 1347

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole

Bologna:

grandinata del 12 luglio 1988 nel territorio dei comuni di Anzola dell'Emilia, Bazzano, Crespellano e San Giovanni in Persiceto;

Modena:

grandinate del 12 luglio 1988 nel territorio dei comuni di Castelfranco Emilia, Vignola e Savignano sul Panaro;

grandinate del 24 luglio 1988, nel territorio del comune di Finale Emilia.

Le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

88A4374

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1988-89

Con decreto 15 ottobre 1988 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 1000 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1988-89, di cui alla delibera adottata in data 5 luglio 1988 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

88A4393

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 14/3868 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Recco (Genova) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 186.107.450 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 196.689.334 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Coatti Aurelia, Pescino Andrea e Tuttoilmondo Vincenzo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Genova darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3803 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Sori (Genova) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 874.767.840 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 911.216.495 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Faccio Vanda e Rolland Eros.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Genova darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A4392

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un quarto dell'intero asse ereditario, costituito da beni immobili, titoli e depositi bancari per un valore di circa L. 22.325.000, disposta da Raffaello Cardosi con testamento olografo, n. 23897 di repertorio, a rogito dott. Serafino Selli, notaio in Livorno.

88A4394

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette *librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.*

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189